



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

RACCOMANDATA

PROT. /S.C.

*ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA SESTA COMMISSIONE
S E D E*

OGGETTO: Consulta regionale di cittadinanza e Consulte locali di cittadinanza. L.R.
23/2014, art. 5 e s.m.i. (P/154)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE

Gianfranco Ganau
Gianfranco Ganau

Segr
ALQ



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XV LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il Documento

di iniziativa della *Giunta regionale*

P/154


concernente:

**Consulta regionale di cittadinanza e Consulte locali di cittadinanza. L. R. N. 23/2014,
art. 5 e s.m.i..**

è assegnato per l'espressione del parere alla **Sesta Commissione permanente**.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. S. S." or a similar initials.





REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale


Oggetto: Consulta regionale di cittadinanza e Consulte locali di cittadinanza. L.R. n. 23/2014, art. 5 e s.m.i..

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, la deliberazione n. 15/13, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 21 marzo 2017.

Il Presidente
Francesco Pigliaru

Resp. Segreteria di Giunta L. Veramesse

SC C 6°



Firmato digitalmente da

**FRANCESCO
PIGLIARU**



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 21 marzo 2017.

Presiede:

Francesco Pigliaru

Sono presenti gli Assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Filippo Spanu
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Raffaele Paci
Enti locali, finanze ed urbanistica	Cristiano Erriu
Difesa dell'ambiente	Donatella Emma Ignazia Spano
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Pier Luigi Caria
Turismo, artigianato e commercio	Barbara Argiolas
Lavori pubblici	Paolo Giovanni Maninchedda
Industria	Maria Grazia Piras
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Virginia Mura
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Giuseppe Dessenà
Igiene e sanità e assistenza sociale	Luigi Benedetto Arru
Trasporti	Massimo Deiana

Assiste il Direttore generale

Alessandro De Martini

Si assentano:

L'Assessore Maninchedda dalla deliberazione n. 4 alla deliberazione n. 6.

L'Assessore Erriu dalla deliberazione n. 8 alla fine della seduta.



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/13 DEL 21.3.2017

Oggetto: Consulta regionale di cittadinanza e Consulte locali di cittadinanza. L.R. n. 23/2014, art. 5 e s.m.i..

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta che con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/28 del 7.8.2015, in esecuzione dell'art. 5 della L.R. n. 23/2014, sono state istituite la Consulta generale di cittadinanza e le Consulte locali di cittadinanza e approvati i rispettivi regolamenti.

Fa presente, inoltre, che con decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 41 del 6.11.2015 è stata costituita la Consulta generale di cittadinanza.

L'Assessore riferisce che l'art. 14 della L.R. n. 17/2016 ha previsto che il comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 23/2014 è sostituito dai seguenti "3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con specifico provvedimento, sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, istituisce la Consulta regionale di cittadinanza e le consulte locali di cittadinanza e ne definisce composizione, funzioni e modalità di funzionamento, senza che ne derivino oneri aggiuntivi per l'amministrazione. In particolare, le consulte di cittadinanza, secondo il proprio livello di competenza: a) concorrono all'elaborazione degli indirizzi per il piano attuativo locale; b) esprimono pareri e formulano proposte sull'atto aziendale; c) esprimono il parere, obbligatorio, ma non vincolante, e formulano proposte sul Piano sanitario regionale sul programma sanitario annuale e su quello triennale dell'Azienda Sanitaria.

3 bis. Sono membri di diritto della Consulta regionale di cittadinanza di cui al comma 3: a) l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o un suo delegato; b) due rappresentanti dell'ANCI; c) tre rappresentanti nominati dal Consiglio regionale, scelti tra soggetti che si siano distinti per esperienza e impegno in campo sanitario".

L'Assessore, preso atto che le nuove disposizioni normative sopra citate incidono profondamente sulla precedente disciplina, ritiene di dover far cessare la Consulta generale di cittadinanza con conseguente decadenza dei componenti nominati con decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 41 del 6.11.2015 e di dover provvedere contestualmente alla istituzione



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/13
DEL 21.3.2017

della Consulta regionale di cittadinanza secondo le prescrizioni dell'art. 5 della L.R. n. 23/2014, come modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. n. 17/2016 e all'attribuzione delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 3 del medesimo articolo.

Propone, pertanto, di approvare il nuovo regolamento della Consulta regionale di cittadinanza nel quale sono indicate la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento.

L'Assessore, poi, ricorda che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 17/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita nel territorio della Sardegna un'unica Azienda sanitaria locale che assume la denominazione di Azienda per la tutela della salute (ATS) e che con l'art. 4, comma 1 della medesima legge "Nell'ATS, al fine di garantire il perseguitamento dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza, la partecipazione degli enti locali e dei cittadini alla programmazione socio-sanitaria e il coordinamento con le attività socio-sanitarie e sociali, sono istituite le aree socio-sanitarie locali."

L'Assessore rammenta inoltre che l'art. 8, comma 6 della L.R. n. 17/2016 prevede che in ciascuna area socio sanitaria locale sia istituita una o più Consulte locali di cittadinanza.

L'Assessore ritiene, pertanto, di dover procedere alla modifica del regolamento relativo alle Consulte locali di cittadinanza, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/28 del 7.8.2015, in coerenza con le nuove disposizioni normative attribuendo le competenze previste dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 23/2014, così come modificato dall'art. 14 della L.R. n. 17/2016, e dal comma 6 dell'art. 15 della L.R. n. 10/2006 così come modificato dall'art. 8 della L.R. n. 17/2016.

L'Assessore precisa che il regolamento della Consulta regionale di cittadinanza e quello delle Consulte locali di cittadinanza saranno trasmessi, unitamente alla presente deliberazione, alla competente Commissione consiliare, ai sensi del comma 3, art. 5 della L.R. n. 23/2014 e s.m.i..

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di dichiarare cessata la Consulta generale di cittadinanza istituita con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/28 del 7.8.2015 e la conseguente decadenza della nomina dei componenti effettuata con decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 41 del 6.11.2015;



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N° 15/13

DEL 21.3.2017

- di istituire, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, la Consulta regionale di cittadinanza secondo quanto disposto dall'art. 5, commi 3 e 3-bis della L.R. 17 novembre 2014, n. 23 e s.m.i.;
- di approvare il regolamento della Consulta regionale di cittadinanza e il regolamento delle Consulte locali di cittadinanza modificati secondo le disposizioni dell'art. 14 della L.R. n. 17/2016;
- di stabilire che, con successivo decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, si procederà alla nomina dei componenti della Consulta regionale di cittadinanza;
- di trasmettere per i successivi adempimenti, al Direttore generale dell'Azienda per la tutela della salute, il regolamento delle Consulte locali così come modificato dalla vigente normativa.

La presente deliberazione è inviata, unitamente ai regolamenti, alla Commissione consiliare competente ai sensi del comma 3, dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 17.11.2014 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 15/13 del 21.3.2017

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE DI CITTADINANZA

Art. 5 della L.R. n. 23/2014 e s.m.i.

Le disposizioni di cui al presente regolamento, approvato dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. XX del XX/XX/XXXX (approvazione preliminare) e n. XX/XXX del XX/XX/XXXX (approvazione definitiva), ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art. 5 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 e s.m.i., disciplinano la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento della Consulta regionale di cittadinanza.

Art. 1

1. Sono stabilite le funzioni, le modalità di individuazione dei componenti e le modalità di funzionamento della Consulta regionale di cittadinanza di cui all'art. 5, commi 3 e 3 bis della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 e s.m.i., di seguito denominata Consulta, come esposte e riportate nei successivi articoli.

Art. 2

1. Sono membri di diritto della Consulta:
 - a) l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o un suo delegato;
 - b) due rappresentanti dell'ANCI;
 - c) tre rappresentanti nominati dal Consiglio regionale, scelti tra soggetti che si siano distinti per esperienza e impegno in campo sanitario.
2. La Consulta è inoltre composta:
 - a) dal Presidente di ciascuna delle Conferenze territoriali socio-sanitarie di cui 15 della legge regionale n. 10/2006 così come modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 17/2016;
 - b) dal Direttore generale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS);
 - c) dai direttori delle aree socio sanitarie locali
 - d) da nove rappresentanti delle associazioni o federazioni di associazioni di rappresentanza sociale degli utenti e dei cittadini, iscritte nei registri regionali, individuate dall'Assessore



**REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, che a vario titolo operano nel settore socio-sanitario, e che abbiano ampia diffusione nel territorio regionale e/o un collegamento con associazioni, organizzazioni o confederazioni di carattere nazionale nel settore socio-sanitario, maggiormente rappresentativi per numero di iscritti.

3. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese né ad indennità di missione di alcun genere.
4. La Consulta dura in carica 3 anni dalla data della prima convocazione.
5. Con apposito successivo decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, che sarà pubblicato nel BURAS, saranno nominati i componenti della Consulta a seguito della richiesta e dell'acquisizione delle designazioni degli organismi individuati secondo le modalità di cui al precedente commi 1 e 2.

Art. 3

1. La Consulta esercita le competenze di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 23/2014 e s.m.i., presso la sede dell'Assessorato dell'Igiene a sanità e dell'assistenza sociale.
2. La prima convocazione della Consulta, ai fini dell'insediamento dei suoi componenti, è disposta dall'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dovrà avvenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto assessoriale di cui al precedente art. 2, comma 5.
3. La Consulta è presieduta dall'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale o da un suo delegato.
4. La Consulta al suo interno nomina segretario e vice segretario.

Art. 4

1. La Consulta esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, formulando eventuali proposte, sul Piano sanitario regionale, sul programma sanitario annuale e su quello triennale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS); a tal fine la Consulta esprime le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente detto termine si intende espresso parere favorevole.
2. Esprime parere e formula proposte sull'atto aziendale dell'Azienda per la tutela della salute.
3. La Consulta svolge funzioni di consulenza in ordine a questioni di rilevanza regionale e di interesse diffuso per la collettività in relazione all'erogazione ed alla qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari; in particolare svolge i compiti di studio ed approfondimento indicati dall'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, elaborando proposte, formulando



**REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

programmi di azioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza e dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Art. 5

1. La Consulta è convocata almeno 2 volte l'anno e comunque ogni qualvolta debba essere espresso un parere o una valutazione di competenza.
2. La convocazione, che deve pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione ovvero 24 ore prima nei casi di motivata urgenza, per posta elettronica certificata; la convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere in coerenza con le specifiche richieste ricevute dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
3. L'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale convoca la Consulta, stabilisce l'ordine del giorno ed assume la direzione della seduta.

Art. 6

1. La Consulta può disporre il preventivo approfondimento di specifiche questioni nell'ambito di commissioni ristrette i cui componenti sono, di volta in volta, individuati dalla Consulta medesima.
2. Ai lavori della Consulta possono partecipare, su richiesta dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, dirigenti dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'invito dei soggetti di cui al precedente comma 2 a partecipare alle sedute della Consulta avviene con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7

1. La Consulta è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga in prima convocazione il quorum previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
2. La mancata ed ingiustificata partecipazione dei componenti ai lavori della Consulta per 3 volte consecutive determina l'automatica decadenza degli stessi.



**REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. La Consulta si esprime a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. La medesima può formulare le proprie consulenze, valutazioni e proposte attraverso la sottoscrizione di documenti adottati a maggioranza.
4. La Consulta formula i propri pareri, le valutazioni e le proposte nella stessa seduta in cui è convocata o, al massimo, qualora gli argomenti in discussione necessitino di approfondimento, ai sensi del precedente art. 6, comma 1, entro 15 giorni dalla medesima seduta, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, comma 1.
5. La consulto può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dai presenti.
6. Delle sedute della Consulta viene redatto sintetico verbale nel quale si dà atto del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, dei votanti e delle indicazioni adottate. Il verbale è sottoscritto dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o da un suo delegato. Copia del verbale è trasmessa ai componenti della Consulta e, in caso di espressione di pareri, ai soggetti richiedenti.

Art. 8

1. Il funzionamento della Consulta avviene senza alcun onere aggiuntivo a carico del Servizio Sanitario Regionale e del bilancio regionale.



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 15/13 del 21.3.2017

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE LOCALI DI CITTADINANZA

Art. 5 della L.R. n. 23/2014 e s.m.i.

Le disposizioni di cui al presente regolamento, approvato dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. XX/XXX del XX/XX/XXXX (approvazione preliminare) e n. XX/XXX del XX/XX/XXXX (approvazione definitiva), ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 e s.m.i., disciplinano la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento delle Consulte locali di cittadinanza.

Art. 1

1. Sono stabilite le funzioni, le modalità di individuazione dei componenti e le modalità di funzionamento delle Consulte locali di cittadinanza di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 e s.m.i., di seguito denominate Consulte, come esposte e riportate nei successivi articoli.

Art. 2

1. In ciascuna Area socio sanitaria locale è istituita una Consulta locale di cittadinanza.
2. Le Consulte sono composte:
 - a. dai Presidenti dei Comitati di distretto socio-sanitario di cui all'art. 17 comma 9 della L.R. 10/2006 e s.m.i. ;
 - b. dal Direttore generale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) o un suo delegato;
 - c. dal rappresentante della rispettiva Area socio sanitaria locale (ASSL) designato dal Direttore generale dell'ATS;
 - d. dai direttori dei distretti socio sanitari;
 - e. da tre rappresentanti delle Associazioni o federazioni di associazioni, iscritte nei registri regionali, individuate dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale che a vario titolo operano nel settore socio-sanitario, che abbiano diffusione nel territorio della



**REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

rispettiva ASSL e/o che abbiano un collegamento con associazioni, organizzazioni o confederazioni di carattere nazionale nel settore socio-sanitario, maggiormente rappresentativi per numero di iscritti nel territorio della ASSL. La partecipazione alle sedute delle Consulte è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese né ad indennità di missione di alcun genere.

3. Le Consulte durano in carica 3 anni dalla data della prima convocazione.
4. Con successiva deliberazione del Direttore generale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), saranno nominati i componenti delle Consulte a seguito della richiesta e dell'acquisizione delle designazioni degli organismi, individuati secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

Art. 3

1. Le Consulte esercitano le competenze di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 23/2014 e s.m.i presso le sedi delle rispettive Aree socio sanitarie locali che assicurano altresì il supporto tecnico - amministrativo e le attività di segreteria necessarie per il funzionamento delle Consulte, ferma restando l'autonomia operativa delle stesse.
2. La prima convocazione delle Consulte, ai fini dell'insediamento dei suoi componenti, è disposta dal Direttore generale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al precedente art. 2, comma 4.
3. Le Consulte, nel corso della prima seduta, eleggono al loro interno a maggioranza dei loro componenti un coordinatore dei lavori.
4. Inoltre, designano il proprio rappresentante quale componente all'interno della Conferenza territoriale socio-sanitaria, così come previsto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 10/2006 e smi.

Art. 4

1. Le Consulte:
 - a. concorrono all'elaborazione degli indirizzi per il Piano attuativo locale;
 - b. esprimono parere obbligatorio, ma non vincolante, sul programma attuativo di area delle rispettive aree socio-sanitarie locali e lo trasmettono alla Conferenza territoriale socio-sanitaria e al direttore della ASSL.



**REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 5

1. Le Consulte sono convocate almeno 2 volte l'anno.
2. Il coordinatore dei lavori convoca le Consulte, stabilisce l'ordine del giorno ed assume la direzione della seduta.
3. La convocazione, deve pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione ovvero 24 ore prima nei casi di motivata urgenza, per posta elettronica certificata; la convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere in coerenza con le specifiche richieste ricevute da parte dei soggetti proponenti.

Art. 6

1. Il coordinatore dei lavori può richiedere, d'impulso proprio o su richiesta di altro componente, la partecipazione alle sedute di dirigenti della rispettiva Area socio sanitaria locale ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'invito dei soggetti, di cui al precedente comma, a partecipare alle sedute delle Consulte avviene con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7

1. Le Consulte sono validamente riunite quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga in prima convocazione il quorum previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
2. La mancata ed ingiustificata partecipazione dei componenti ai lavori delle Consulte per 3 volte consecutive determina l'automatica decadenza degli stessi.
3. Le Consulte si esprimono a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore. Le medesime possono formulare le proprie consulenze, valutazioni e proposte attraverso la sottoscrizione di documenti adottati a maggioranza.
4. Le Consulte formulano le valutazioni e le proposte nella stessa seduta in cui sono convocate o, qualora gli argomenti in discussione necessitino di approfondimento, ai sensi del precedente art. 6, comma 1, entro 15 giorni dalla medesima seduta.
5. Le Consulte possono discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dai presenti.



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Delle sedute delle Consulte viene redatto sintetico verbale nel quale si dà atto del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, dei votanti e delle indicazioni adottate. Copia del verbale, sottoscritto dal Coordinatore, è trasmessa ai componenti delle Consulte, alla Direzione generale dell'Azienda per la tutela della salute, al Direttore dell'Area socio sanitaria locale.

Art. 8

1. Il funzionamento delle Consulte avviene senza alcun onere aggiuntivo a carico del Servizio Sanitario Regionale e del bilancio regionale.